

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri € 0,54;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,38;
- c) oltre i 20 chilometri € 2,06;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2013

*Il Capo del dipartimento  
dell'organizzazione giudiziaria,  
del personale e dei servizi  
del Ministero della giustizia*  
BIRRITTERI

*Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

13A08706

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 23 ottobre 2013.

**Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2013, debbono corrispondere entro la stessa data, per l'anno 2014, al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.** (Delibera n. 20/2013).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE  
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE  
E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO  
DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 134, recante il Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire, con delibera da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2013, la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori per

l'anno 2014 in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori durante tale anno;

Ritenuto, conseguentemente necessario ed urgente, provvedere alla determinazione delle quote dovute dagli autotrasportatori per l'anno 2014;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato Centrale, nonché per l'integrale adempimento da parte di questo Organismo di tutte le competenze e funzioni attribuitegli dalla legge n. 298/1974, dalla legge n. 454/1997, dal decreto legislativo n. 284/2005 e s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2010, come rappresentato nel Progetto del Bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2014 soltanto attraverso un sistema di pagamento telematico, che verrà accreditato sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del competente Comitato ristretto del 23 ottobre 2013 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 550.031;


Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2013 debbono corrispondere entro la stessa data la quota relativa all'anno 2014 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Il versamento della quota deve essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale ([www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it)), ed esclusivamente con le seguenti modalità: carta di credito VISA, Mastercard, Postpay (privato o impresa) o BancoPosta (privato o impresa) per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.



## Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2014 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	€ 30,00
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	€ 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	€ 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50	€ 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	€ 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	€ 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	€ 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	€ 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	€ 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	€ 10,33

## Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2014 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture provinciali.

## Art. 4.

La presente delibera, assunta per motivi d'urgenza, verrà sottoposta a ratifica da parte del plenum del Comitato Centrale alla prima seduta utile.

Roma, 23 ottobre 2013

*Il presidente: AMOROSO*

